



**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott. Paolo Bertozzi	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	I Referendario
dott. Giovanni Guida	I Referendario (relatore)
dott. Sara Raffaella Molinaro	I Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 27 novembre 2018 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Vista la nota del giorno 6 novembre 2018 con la quale il Sindaco del Comune di Arcore ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore, dott. Giovanni Guida;

**PREMESSO**

Il Sindaco del Comune di Arcore rappresenta preliminarmente:

- che *“la Civica Fondazione Asilo Infantile S. Giuseppe gestisce una scuola dell'Infanzia e un asilo nido. Il Comune di Arcore assicura annualmente alla Civica Fondazione (ente morale ex IPAB), per la sola scuola dell'infanzia, un contributo finalizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie, mediante l'approvazione di una specifica convenzione. Per l'anno scolastico 2018/2019 il contributo è stato fissato in euro 108.000,00”*;
- di essere nota all'Amministrazione comunale sia la disciplina codicistica applicabile ad una fondazione che *“la granitica giurisprudenza di codesto Giudice contabile (ex multis CdC Lombardia, delibera n. 121/2015) circa la possibilità di erogare contributi, nell'ambito della discrezionalità dell'Ente, per assicurare alla cittadinanza amministrata servizi essenziali che rientrano nelle finalità istituzionali dell'ente comunale”*;
- *“lo Statuto della Civica Fondazione prevede che, in caso di vendita del patrimonio o di parte di esso, al Comune spetta il diritto di prelazione sul bene immobile, decurtando dal prezzo di vendita, determinato con perizia giurata di stima, l'ammontare dei contributi in conto capitale corrisposti dall'Amministrazione e che dovranno essere attualizzati”*.

Alla luce di questi elementi si chiede di sapere *“se, nell'ambito di contributi erogabili, ovviamente nel rigoroso rispetto dei vincoli di finanza pubblica diretti a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche, possa ricomprendersi anche l'erogazione di contributi straordinari per provvedere ad eseguire interventi di*

*manutenzione straordinaria sull'immobile di proprietà della Fondazione, adibito alle finalità istituzionali della Fondazione medesima o, se per tali attività essendo, si ribadisce, il bene immobile di proprietà della fondazione, debba provvedere solo ed esclusivamente il proprietario”.*

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato.

1.2. Per quanto attiene al profilo oggettivo, giova ricordare come il limite della funzione consultiva fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge, o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali. E' stato, altresì, specificato da parte della costante giurisprudenza delle Sezioni di controllo la necessaria sussistenza dell'ulteriore presupposto della rilevanza generale della questione sollevata con la richiesta di parere. Questo presupposto determina, in altre parole, che possano essere ricondotte alla funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

1.3. Come questa Sezione ha avuto modo di ribadire proprio in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto dell'odierno esame (n. 232/2017/PAR), alla luce dei principi ora richiamati, la richiesta di parere in esame deve ritenersi oggettivamente inammissibile, in quanto il relativo quesito sottende valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale ed amministrativa di esclusiva competenza dell'Ente istante, risultando, dunque, finalizzato ad ottenere - più che un parere avente rilievo interpretativo generale - un vaglio di legittimità e di merito.

1.4. L'aver il Comune istante precisato che *“il quesito è finalizzato alla sola valutazione dei profili inerenti il generale quadro normativo di riferimento e non quelli inerenti la legittimità della corresponsione di contributi comunali che esula, evidentemente, dalla funzione di controllo di codesto Giudice”* non appare, infatti, idoneo a superare il carattere concreto e specifico del quesito, contenente, in vero, anche specifici riferimenti allo Statuto della Fondazione. Il Comune ben conosce i principi interpretativi, anche giurisprudenziali, sulla cui base può adottare gli atti di sua esclusiva competenza. Questa Sezione, con le pronunce che il Comune dichiara di conoscere (cfr. da ultimo n. 162/2018/PAR), ha già avuto modo di evidenziare i principi che devono indirizzare l'attività amministrativa nell'effettuazione delle valutazioni di propria competenza, nonché verificato l'attuazione degli stessi, nell'esercizio delle altre funzioni di controllo alla stessa intestate, in riferimento a fattispecie similari (cfr. in via esemplificativa deliberazione n. 337/2015/PRSE); i principi ora richiamati sono così compendiabili:

- *“gli enti pubblici, nell'esercizio della propria discrezionalità, possano decidere di corrispondere finanziamenti a soggetti privati nella misura in cui questo sia ritenuto necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali”;*
- *“la facoltà degli enti territoriali di attribuire benefici patrimoniali a soggetti privati in ragione dell'interesse pubblico indirettamente perseguito ... rimane tuttavia subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche”;*

- *“il finanziamento comunale deve tuttavia essere configurato in modo tale da escludere un ripiano delle perdite di un ente privato. Particolare cautela dovrà essere posta nella verifica della corrispondenza dell'entità del contributo all'effettiva utilità conseguita dalla comunità locale con la fruizione del servizio”.*

1.5. Nel caso oggetto della presente richiesta di parere non può essere compiuta una valutazione in astratto, propria di questa sede consultiva, in quanto deve essere compiuta in concreto da parte dell'Amministrazione una valutazione sulla necessarietà ed indispensabilità del contributo per il perseguimento - seppur in via indiretta per il tramite della Fondazione - di un interesse pubblico e di una finalità istituzionale del Comune, anche attraverso una specifica valutazione di possibili soluzioni alternative che consentano il raggiungimento dell'uguale obiettivo, in assenza dell'erogazione di contributi ad un soggetto privato.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia dichiara inammissibile la richiesta di parere in epigrafe.

Il Relatore  
(Giovanni Guida)

Il Presidente  
(Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il

28 novembre 2018

Il Direttore della Segreteria  
(Daniela Parisini)